



Istituto Francesco Datini - Prato
PROFESSIONALE ALBERGHIERO • TECNICO AGRARIO

Istituto Statale di Istruzione Secondaria
codice meccanografico POIS004008



a.s. 2024-25

CIRCOLARE n°70

17-ott-2024

IIS - "FRANCESCO DATINI"-PRATO
Prot. 0017251 del 17/10/2024
IV (Uscita)

Al personale scolastico

Oggetto: Precisazioni in merito alle assenze per espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici – Art. 69 del CCNL 2024

In riferimento a quanto previsto dall'art. 69 del CCNL Scuola 2024, si forniscono le seguenti indicazioni relative alla gestione delle assenze per l'espletamento di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, con particolare attenzione ai commi 11 e 12.

1. Permessi per visite, terapie e accertamenti sanitari (Art. 69, commi 11 e 12):

Si richiama l'attenzione sul testo dei commi 11 e 12 dell'art. 69, che stabiliscono quanto segue:

o **Comma 11:**

"Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia è giustificata mediante:

a) attestazione di malattia del medico curante individuato in base a quanto

previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;

b) attestazione, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10."

o **Comma 12:**

"Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l'incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza è giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lett. b) dalla quale emerge l'incapacità lavorativa."



Istituto Francesco Datini - Prato

PROFESSIONALE ALBERGHIERO • TECNICO AGRARIO

Istituto Statale di Istruzione Secondaria
codice meccanografico POIS004008



2. **Richiesta e documentazione:**

Come indicato nei commi citati, in caso di concomitanza tra visita medica e incapacità lavorativa temporanea dovuta a una patologia in corso, l'assenza dovrà essere giustificata tramite l'attestazione del medico curante o della struttura sanitaria. Questa documentazione dovrà essere inviata all'amministrazione scolastica secondo le modalità ordinarie previste per le assenze per malattia.

Si confida nella massima collaborazione e nel rispetto delle procedure descritte, per garantire una corretta gestione delle assenze e il regolare svolgimento delle attività didattiche.

F.to IL DIRIGENTE

Prof.ssa Francesca Zannoni

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)